

D) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l'Università degli Studi Kore di Enna ha comunicato la sua esclusione - in autotutela - dal Concorso per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023- VIII Ciclo- Scuola secondaria di II grado, nonché la graduatoria finale nella parte in cui non contiene il suo codice alfanumerico identificativo.

Nella comunicazione di esclusione l'Università si limita a richiamare la mancanza dei requisiti di accesso posseduti ai fini dell'ammissione al suddetto corso per la scuola secondaria di II grado.

Sulla base di informazioni verbali comunicate dalla stessa Commissione di esami, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2 del Bando, rubricato "Requisiti di ammissione", l'Università intende far riferimento -a motivo dell'esclusione- al possesso del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale posseduto dal ricorrente che non consentirebbe l'accesso al corso.

Il ricorrente contesta la decisione dell'Università in quanto, tenuto conto dei rinvii normativi contenuti nel Bando, nonché della specifica disciplina applicabile al caso di specie, il diploma di cui è in possesso risulta titolo idoneo ai fini della partecipazione al Concorso per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di II grado.

Il ricorrente richiama a proprio favore la giurisprudenza del Tar Catania che ha affrontato analoga vicenda (si veda, per tutte, la sentenza n. 01629/2023 REG.PROV.COLL. pubbl. il 17.5.2023).